

A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria - Deliberazione n. 1195 del 30 giugno 2009 – Deliberazione di Giunta Regionale n. 559 del 20.03.2009. Differimento termini.**PREMESSO**

- che con Deliberazione n. 460 20 marzo 2007 la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004;
- che La Legge Regionale n. 16 del 28 novembre 2008 ha fissato misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo. In particolare, gli artt. 2 e 3, nell'innovare la L.R. 3 novembre 1994 n. 32, hanno rispettivamente disciplinato la razionalizzazione degli ambiti territoriali e distrettuali delle Aziende Sanitarie Locali;
- che L'art. 2, comma 1, lettera a) della Legge in oggetto, ha previsto che il processo di riorganizzazione degli ambiti aziendali deve avvenire sulla base delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e prevedendo comunque un'azienda per provincia. Le nuove Aziende Sanitarie Locali sono così individuate dalla norma regionale;

NUOVE ASL	ACCORPAMENTI (VECCHIE ASL)
Azienda Sanitaria Locale AVELLINO	ASL AV 1+ ASL AV 2
Azienda Sanitaria Locale BENEVENTO	ASL BENEVENTO
Azienda Sanitaria Locale CASERTA	ASL CE 1 + ASL CE 2
Azienda Sanitaria Locale NAPOLI 1	ASL NA 1
Azienda Sanitaria Locale NAPOLI 2	ASL NA 2 + ASL NA 3
Azienda Sanitaria Locale NAPOLI 3	ASL NA 4 + ASL NA 5
Azienda Sanitaria Locale SALERNO	ASL SA 1+ ASL SA 2+ ASL SA 3

- che l'art. 2, al comma 1, lettera b) ha definito modalità e termini prescrivendo che: *“Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito nel merito il parere obbligatorio della commissione consiliare regionale competente, definisce le procedure per l'attuazione del processo di razionalizzazione delle Aziende sanitarie locali che deve completarsi entro il 30 giugno 2009. La sede legale dell'Azienda sanitaria locale è definita dalla Giunta regionale sulla base del criterio del baricentro della popolazione e sulla base della preesistenza di adeguate strutture sanitarie affinché non vi siano costi aggiuntivi;”*
- che con deliberazione di Giunta Regione n. 505 del 20.03.2009 - sottoposta all'esame preventivo della V Commissione Consiliare che nella seduta del 16.03.2009 ha espresso ai sensi dell'art. 2 della medesima legge il parere di competenza - sono stati definiti gli ambiti territoriali delle nuove Aziende sanitarie locali e sono state indicate la denominazione e la sede legale definitiva delle costituente Aziende Sanitarie locali e la popolazione residente di ciascun nuovo ambito aziendale.

CONSIDERATO

- che con le deliberazioni nn. 548, 552 e 553 del 20.03.2009 la Giunta Regionale ha disposto la decadenza dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali Salerno 1, Salerno 2 e Salerno 3, ai sensi della legge regionale n. 16 del 28.11.2008, per effetto della estinzione del soggetto giuridico preesistente e della contestuale costituzione della nuova Azienda Sanitaria Locale;
- che con deliberazione n. 559 del 20.03.2009 ha provveduto alla nomina dell'Organo di vertice della ASL di Salerno con funzioni commissariali straordinarie per il tempo strettamente necessario alla de-

finezione degli adempimenti relativi all'accorpamento da realizzarsi entro il 30.06.2009

- che con Deliberazione n. 687 del 9 Aprile 2009 la Giunta Regionale ha disposto ulteriori misure attuative per le Aziende Sanitarie Locali oggetto di riordino al fine di assicurare la regolare erogazione delle prestazioni sanitarie e di garantire i livelli essenziali di assistenza delle Aziende accorpate;

RITENUTO, opportuno

a causa della complessità e molteplicità delle operazioni connesse al processo di trasformazione prevedere:

- un differimento del termine di durata delle funzioni commissariali in atto al fine di garantire il completamento delle procedure di riorganizzazione e razionalizzazione delle Aziende Sanitarie Locali anche in considerazione dell' eterogeneità delle realtà territoriali coinvolte nell'accorpamento;
- la possibilità di avvalersi di una figura di Staff di ausilio a specifiche esigenze connesse all'esercizio delle funzioni Commissariali;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati:

- di **DIFFERIRE** al 31.10.2009 il termine di cui alla delibera n. 559 del 20.03.2009;
- di **AUTORIZZARE** il Commissario Straordinario ad avvalersi, per il suddetto periodo, di una figura di Staff di ausilio a specifiche esigenze connesse all'esercizio delle funzioni commissariali;
- di **INVIARE** la presente deliberazione alle AA.GG.CC. Assistenza Sanitaria e Piano Sanitario Regionale – Settore Programmazione, all'A.G.C. Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, per quanto di rispettiva competenza, ed al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino